

COMUNE DI MELISSANO
Provincia di Lecce

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 1 Data 20/02/2016	OGGETTO: <i>Parere sulla proposta di rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis del T.U.E.L., ai sensi dell'art. 1, comma 714, della legge n. 208/2015.</i>
---------------------------------	---

L'anno 2015, il giorno diciannove, del mese di febbraio, alle ore 19,00, l'organo di revisione economico finanziaria esprime il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 02/02/2016 pervenuta in data 02/02/2016 a mezzo pec ed avente ad oggetto: "**Art 1, comma 714 legge 28/12/2015 n.208. Rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 quater comma 2 T.U.EE.LL.**".

Preliminarmente si osserva che l'articolo indicato in oggetto, con riferimento al T.U.EE.LL. è il 243 bis e non il 243 quater che disciplina l'esame e il controllo sull'attuazione del piano di riequilibrio.

Nel merito si osserva quanto segue:

L'art. 1, comma 714, della legge di stabilità per l'anno 2016 stabilisce testualmente che "*gli enti locali che nel corso del 2013 o del 2014 hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'art. 243 bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono ripianare la quota di disavanzo applicato al piano di riequilibrio, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i medesimi enti, ferma restando la durata massima del piano di riequilibrio come prevista dall'art. 243 bis, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, possono provvedere a rimodulare o riformulare il precedente piano in coerenza con l'arco temporale di trenta anni previsto per il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.*

La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate dagli enti di cui ai periodi precedenti, ai sensi degli art. 243 ter e 243 quinquies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione".

In pratica, secondo la formulazione legislativa, gli enti locali che nel 2013 o nel 2014 hanno presentato o ai quali è stato approvato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243 bis del T.U.E.L., la cui durata massima è stabilita in dieci anni, hanno la facoltà di riformulare o rimodulare il detto piano di riequilibrio procedendo a ripianare il disavanzo "tecnico" derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e quello derivante dalla costituzione del FCDE all'01/01/2015 in trenta anni.

Dall'esame della documentazione pervenuta insieme alla proposta di deliberazione, consistente nella relazione tecnica (priva di sottoscrizione) e nel piano di riequilibrio rimodulato, si evince innanzi tutto che l'Ente ha proceduto a rimodulare "impropriamente" il disavanzo di amministrazione risultante dal preconsuntivo 2015, pari ad € 2.305.782,00 e il disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, pari ad € 669.578,40 in trenta anni, ciò in espressa violazione di quanto contemplato nell'art. 1, comma 714, della legge in oggetto citata.

Infatti, la norma in questione consente di rimodulare il piano già presentato solo per consentire il ripiano del disavanzo scaturito dal riaccertamento straordinario dei residui in trenta anni, lasciando impregiudicati i vincoli e gli impegni assunti dagli enti al momento dell'approvazione del piano.

Sul punto si è anche espressa la stessa Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Regione Sicilia, con deliberazione n. 30/2016/PAR del 13/01/2016, la quale ha chiarito in maniera inequivocabile che le norme in oggetto consentono di rimodulare il piano già presentato solo per consentire il ripiano del disavanzo tecnico in trenta anni.

In sostanza, il legislatore ha recepito, nelle norme trasfuse nella legge di stabilità, una serie di sollecitazioni espresse dalla Corte dei Conti riguardanti l'esigenza di armonizzazione delle diverse discipline che regolano il ripiano del disavanzo di amministrazione e quello del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, consentendo di rimodulare il piano di riequilibrio già presentato o addirittura già approvato in quanto, l'emersione dell'extradeficit comporta necessariamente una rivisitazione delle risorse poste a copertura del piano di riequilibrio decennale, in quanto è necessario individuare ulteriori economie di spesa o incrementi di entrata da poter utilizzare per finanziare il disavanzo aggiuntivo rispetto a quello programmato.

Tra l'altro, il Comune di Melissano, anticipando lo stesso legislatore, con deliberazione n. 20 del 30/06/2015, ha già proceduto a rimodulare correttamente il piano di riequilibrio pluriennale già presentato, seppure con il parere non favorevole dello scrivente organo di revisione, che aveva anche evidenziato la mancanza, all'epoca, di un supporto legislativo a sostegno della tesi favorevole alla rimodulazione stessa. L'unica novità che oggi interessa l'ente è la possibilità, introdotta dal più volte citato art. 1, comma 714, della legge n. 208/2015, di restituire il fondo di rotazione previsto dall'art. 243 ter T.U.E.L. in trenta anni rispetto ai dieci anni previsti da quest'ultimo.

Detta questione risulta, a parere dello scrivente, dirimente rispetto all'esame dell'aspetto contabile del piano così come rimodulato per il quale, comunque, si esprimono le seguenti considerazioni:

- 1) Il disavanzo da riaccertamento straordinario ripianato in trenta anni è pari ad € 669.578,40, mentre quello da ripianare risulta approvato per € 1.039.168,05 (delibera n. 20 citata). Occorrerebbe conoscere quanta parte del detto disavanzo sia stata ripianata nel bilancio 2015, cosa che si concretizzerà con l'approvazione del relativo rendiconto dello stesso anno, per dare certezza al dato.
- 2) Il disavanzo di amministrazione coperto seppur in maniera impropria in trenta anni dal piano di riequilibrio è pari ad € 2.305.782,00 risultante dal preconsuntivo dell'anno 2015, mentre quello da ripianare risultante dall'ultimo consuntivo approvato era pari ad € 3.582.349,13, che rappresentava e rappresenta a tutt'oggi il disavanzo da ripianare in dieci anni con il piano di riequilibrio approvato e rimodulato.

In conclusione, lo scrivente organo di revisione ritiene che rimodulazione del piano di riequilibrio pluriennale, così come riproposta, sia stata causata da una lettura non corretta della norma in questione, tra l'altro mal formulata dallo stesso legislatore: l'inciso "*possono ripianare la quota di disavanzo applicato al piano di riequilibrio, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015.....*", si riferisce, come chiarito dalla Corte dei Conti, alla quota di disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, con ciò stabilendo in maniera inequivocabile che i due disavanzi vanno gestiti parallelamente su orizzonti temporali diversi.

Per tutte le considerazioni sopra evidenziate, lo scrivente organo di revisione contabile,

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

parere NON FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione riguardante la rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis del T.U.E.L., così come disciplinato dall'art. 1, comma 714, della Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità per l'anno 2016), perché non conforme alle disposizioni della predetta norma.

L'organo di revisione economico-finanziaria
D.ssa Caterina Proto